



COMUNE DI OFFIDA

Registro Generale n. 5

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 15-01-2026

Ufficio: SINDACO

<p>Oggetto: LIMITAZIONI E DEROGHE EMISSIONI ACUSTICHE CARNEVALE STORICO 2026</p>

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di gennaio,

IL SINDACO

CONSIDERATO che nel periodo dal 17 gennaio al 17 febbraio c.a. si svolgerà l'edizione 2026 del "Carnevale Storico Offidano" e che è intento di questa Amministrazione promuovere gli eventi connessi a tale manifestazione, anche attraverso la protrazione delle attività di diffusione sonora e di intrattenimento musicale poste in essere presso pubblici esercizi o dalle congreghe storiche all'interno del Centro Storico;

PRESO ATTO dell'importanza delle manifestazioni finalizzate alla valorizzazione della tradizione storico-popolare del Carnevale ed alla promozione turistico-economica dell'intero territorio comunale;

VISTA la propria ordinanza n.2/P del 03/09/2015 avente ad oggetto: "Limitazioni emissioni acustiche e sonore nel centro urbano";

RICHIAMATA la Legge 26.10.1995 n.447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la quale stabilisce i principi generali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, demandando a successivi decreti attuativi la concreta attuazione della legge;

VISTI gli articoli 16 e 23 della L.R. 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" e la esplicativa Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 24.06.2003;

VISTO il Regolamento Comunale di Classificazione Acustica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/03/2008;

VISTA la L.R. 27/2009 recante "Testo Unico in materia di commercio", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 4 agosto 2011 n. 5 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO altresì l'articolo 25 della Legge n. 53 dell'8/3/2000;

RICHIAMATO il D. Lg.vo 18.08.2000 n.267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito:

ORDINA

che in occasione dello svolgimento dell'edizione 2026 del "Carnevale Storico Offidano", l'esercizio delle attività di diffusione musicale riguardante:

A- Manifestazioni culturali, sociali, di intrattenimento in luoghi aperti al pubblico;

B- Piano bar e altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate a completamento dell'attività principale di bar, ristoranti, pizzerie, ecc..

siano conformi al prospetto orario sotto riportato:

DATA	Limite in facciata Laeq in dB(A)	Fascia oraria
Sabato 17 gennaio 2026	70	fino alle ore 1,00 del giorno successivo
Sabato 24 gennaio 2026	70	fino alle ore 1,00 del giorno successivo
Sabato 31 gennaio 2026	70	fino alle ore 1,00 del giorno successivo
Sabato 07 febbraio 2026	70	fino alle ore 1,00 del giorno successivo
Sabato 14 febbraio 2026	70	fino alle ore 4,00 del giorno successivo
Domenica 1 febbraio 2026 "Domenica degli Amici"	70	fino alle ore 22.00
Giovedì 12 febbraio 2026 "Giovedì Grasso"	70	fino alle ore 4.00 del giorno successivo
Venerdì 13 febbraio 2026 "Bov Fint"	70	fino alle ore 20.30
Sabato 14 febbraio 2026 (Sabato di Carnevale)	70	fino alle ore 04.00 del giorno successivo
Domenica 15 febbraio 2026 (Domenica di Carnevale)	70	fino alle ore 04.00 del giorno successivo
Lunedì 16 febbraio 2026 (Lunedì di Carnevale)	70	fino alle ore 04.00 del giorno successivo
Martedì 17 febbraio 2026 "Martedì Grasso - VLURD"	70	fino alle ore 21.00

Le caratteristiche tecnico strutturali degli impianti di amplificazione e diffusione musicale devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica.

I titolari e gestori di esercizi pubblici e/o strutture recettive, muniti di autorizzazione per la diffusione della musica e/o trattenimenti danzanti sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni ivi contenute con l'avviso che, eventuali violazioni, verranno perseguite a norma di legge, previo accertamento da parte di personale idoneo all'espletamento dell'attività ispettiva.

I trasgressori della presente ordinanza verranno sanzionati nei modi e termini previsti dalla vigente normativa in materia.

La presente ordinanza modifica le ordinanze precedentemente emesse in materia, nelle parti con essa incompatibili.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n.1034), ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) da parte di chiunque vi abbia interesse.

Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio informatico dell'Ente.

Ai fini dell'esecuzione del dispositivo il presente atto viene trasmesso:

- Alla Polizia Locale incaricata della vigilanza;
- Al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 121/1981, delle adozioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia;
- Alla Questura di Ascoli Piceno;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Offida.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Massa Luigi